

TI_GERICHTE 52.2023.391 vom 18. Oktober 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-10-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2023.391

FR: TI_GERICHTE 52.2023.391 du 18 octobre 2023

IT: TI_GERICHTE 52.2023.391 del 18 ottobre 2023

Regeste

Commesse pubbliche. Incarico diretto con più offerte. Mancata dimostrazione dell'adempimento di un criterio di idoneità. Rinvio degli atti al committente per accertamenti

Erwägungen

E. 1.1

la decisione del 18 ottobre 2023 con la quale il Municipio di CO 2 ha aggiudicato alla CO 1 le opere di pavimentazione in pietra naturale per la ristrutturazione della scuola elementare è annullata;

E. 1.2

gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della CO 1 e del Comune di CO 2 in ragione di metà (fr. 1'000.-) ciascuno. Alla ricorrente va restituito l'anticipo versato. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La
presidente
La vicecancelliera

E. 2

.1. Secondo l'art. 25 LCPubb, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che: a) non adempiono ai criteri di idoneità; b) hanno dato o danno al committente indicazioni false; c) non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. a) e b); d) hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante; e) sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento; f) hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone; g) hanno i medesimi titolari o sono controllati dalle stesse persone riferibili a offerenti già esclusi per sanzione.

E. 2.2

Gli ordinamenti sulle commesse pubbliche distinguono i criteri d'idoneità dai criteri d'aggiudicazione. I primi riguardano il concorrente, i secondi l'offerta in quanto tale. I criteri d'idoneità definiscono le condizioni che il concorrente deve soddisfare per essere ammesso a partecipare alla gara. I criteri d'aggiudicazione servono invece a valutare la bontà delle offerte al fine di individuare quella più vantaggiosa. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare

indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte (art. 5 lett. c LCPubb). Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato in funzione di sue specifiche esigenze. Per principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale, ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente, la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla legge o dalle prescrizioni di gara.

E. 2.3

Secondo l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. L'art. 34 cpv. 1 RLCPubb/CIAP stabilisce che gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale, se obbligatorio per l'esecuzione della prestazione. In assenza di albi o registri professionali obbligatori, soggiunge il cpv. 2, l'offerente deve possedere qualifiche almeno corrispondenti al relativo attestato federale di capacità (AFC) oppure al titolo necessario nello specifico ramo professionale per l'esecuzione della prestazione. Laddove non esistessero questi titoli professionali, l'offerente deve comprovare un'esperienza sufficiente. Rimane riservata al committente la possibilità di richiedere, nel bando, requisiti superiori (art. 34 cpv. 4 RLCPubb/CIAP). L'art. 34 cpv. 3 RLCPubb/CIAP precisa che se l'offerente è una ditta individuale iscritta a registro di commercio oppure una società, i requisiti devono essere adempiuti: a) nelle commesse per le quali è richiesta l'iscrizione in un albo o registro professionale obbligatorio che autorizza a titolo personale l'esercizio della professione e nelle commesse edili senza albi o registri professionali: da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro; b) nelle altre commesse di servizio: da un titolare o collaboratore professionale responsabile dell'esecuzione della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro. Giusta l'art. 34 cpv. 5 RLCPubb/CIAP, gli offerenti con titoli esteri sono tenuti a dimostrare il rispetto dei requisiti del presente articolo tramite attestazione ufficiale riconosciuta.

E. 3.1

La ricorrente ha contestato essenzialmente l'idoneità a concorrere della deliberataria, rilevando che la società non risulta avere tra i suoi dirigenti una persona che soddisfa i requisiti posti dall'art. 34 RLCPubb/CIAP. Essa avrebbe dovuto essere esclusa.

E. 3.2

Come esposto in narrativa, o ggetto della commessa sono le opere da pavimentazione in pietra naturale inerenti alla ristrutturazione della scuola elementare di _____. Per poter partecipare alla gara gli offerenti dovevano quindi dimostrare che un loro titolare, direttore o membro dirigente effettivo possiede qualifiche almeno corrispondenti all'AFC di piastrellista (art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP). Oltre a possedere i requisiti stabiliti dal

cpv . 1, il titolare, direttore o membro dirigente effettivo doveva dimostrare di partecipare alla gestione della società con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro (art. 34 cpv. 3 lett. a RLCPubb/CIAP) .

E. 3.3

Nella propria offerta, sub titolari/responsabili o membri dirigenti della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi secondo quanto richiesto dall'art. 34 RLCPubb/CIAP (vedi pag. 1), l'aggiudicataria ha inserito il nominativo del proprio direttore G _____ B _____, indicando che dispone del titolo di studio di geometra. In allegato alla risposta ha prodotto copia del relativo diploma conseguito nel 1984 presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri Luigi Einaudi di Domodossola. A ragione la ricorrente sostiene che l'aggiudicataria non avrebbe dimostrato tramite un'attestazione ufficiale riconosciuta, che G _____ B _____ possiede qualifiche almeno corrispondenti all'AFC di piastrellista. Malgrado i puntuali dubbi espressi in replica dall'insorgente su questo punto, l'aggiudicataria non ha infatti apportato alcun elemento atto a dimostrare l'equipollenza del diploma di geometra ottenuto in Italia al tirocinio che porta al conseguimento di un AFC di piastrellista, limitandosi invero ad affermare che non avrebbe escluso di approfondire la questione verificando la possibilità di ottenere, nel prossimo futuro, un'attestazione ufficiale circa l'equipollenza dei titoli esteri già presentati (cfr. duplica). Seppur non sia stato messo in discussione, nulla è inoltre dato di sapere circa il ruolo svolto da G _____ B _____ in seno alla società. Il Municipio ha omesso infatti di accertare se il nominato partecipi effettivamente alla gestione della CO 1 con presenza superiore al 50% della normale durata di lavoro come richiesto dall'art. 34 cpv. 3 lett. a RLCPubb/CIAP . In simili condizioni, questo Tribunale non è in grado di verificare se la CO 1 adempie pienamente i requisiti di idoneità esatti dall'art. 34 cpv. 1 lett. c e 3 lett. a RLCPubb/CIAP. Posto che non spetta al Tribunale cantonale amministrativo rimediare alle carenze istruttorie poste in essere dall'autorità comunale, la pratica va retrocessa alla stazione appaltante affinché si pronunci nuovamente, dopo aver assunto le prove che le permettano di adottare una decisione conforme al diritto. Non permette di mutare questa conclusione la circostanza, addotta dall'aggiudicataria, secondo cui essa avrebbe provveduto a far tempo dal 27 dicembre 2023 ad assumere un nuovo tecnico , che sarebbe stato a breve inserito nel CdA dell'azienda come membro di Direzione , in possesso di ultradecennale esperienza e di un AFC di piastrellista. I criteri d'idoneità devono essere infatti soddisfatti al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte (supra, consid. 2.2) . 4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso va di conseguenza accolto parzialmente, annullando la controversa delibera, siccome lesiva del diritto (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb), e rinviando gli atti al committente per nuova decisione. 5. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

E. 6

Secondo giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre sia considerato come vincente (STF 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.2 con riferimenti) . La tassa di giustizia è quindi posta a carico della deliberataria e del committente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Quest'ultimo non può essere mandato esente da qualsiasi aggravio pur essendosi rimesso al giudizio del Tribunale, poiché con la sua decisione ha provocato il contenzioso in cui è intervenuto a tutela di interessi economici propri (DTF 128 II 90

consid. 2b). Non si assegnano ripetibili alla ricorrente, che non si è avvalsa del patrocinio di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.